



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

---

Prot.n. 9262

ORDINANZA N.35

**OGGETTO: Prescrizioni igienico/sanitarie e corretta detenzione di animali presso area privata.**

## IL SINDACO

**Vista** la nota acquisita in data 13/11/2023 al n. 9111 del protocollo generale, proveniente dall'ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Veterinario Sanità Animale UOS Igiene Urbana Veterinaria, con la quale si comunicano gli esiti del sopralluogo eseguito in via omissis di questo Comune, presso la residenza del sig. omissis, per la verifica delle condizioni igienico sanitarie dei cani di proprietà dello stesso;

**Considerato che** nella nota suddetta l'ASP ha comunicato le disposizioni da imporre all'interessato per una corretta detenzione degli animali di sua proprietà;

Ritenuto dover provvedere in merito;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n.320/1954 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento comunale: " Norme per una corretta convivenza uomo/animale. Contro il maltrattamento degli animali e per la prevenzione del randagismo" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 13.10.2007;

**Visto** l'art 50 del D.lgvo n.267/2000;

## ORDINA

Al sig. omissis, che risulta essere detentore di 4 (quattro) cani, di attenersi, **nel termine di 20 giorni dalla notifica della presente**, a quanto prescritto dall' U.O. Igiene Urbana Veterinaria presso ASP di Cosenza e qui di seguito riportato:

1. Procedere alla identificazione e registrazione dei cani all'anagrafe canina;
2. Esibire i certificati veterinari del Medico Veterinario di fiducia e degli avvenuti esiti dei trattamenti effettuati;
3. Adeguamento del box di detenzione per i due cani detenuti all'esterno che deve prevedere anche una parte coperta di circa 4 mq;
4. Adeguata custodia dei soggetti e conduzione al guinzaglio al di fuori della propria abitazione/recinto;

## SANZIONI

Il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza è punito secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo edittale di € 25,00 (venticinque) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. nonché alla denuncia all'autorità Giudiziaria competente in violazione dell'art.650 del codice penale.



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

---

Il sig. omissis, in qualità di detentore degli animali, è responsabile d'eventuali danni provocati a persone e cose causati da una non corretta custodia degli stessi.

## AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, N. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione ricorso al T.A.R Calabria di Catanzaro (Legge 06.12.1971, N. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199).

## DEMANDA

Alla polizia Municipale:

- la notificazione della presente ordinanza all'interessato
- l'invio tramite pec della presente al Servizio Veterinario dell'ASP di Cosenza, per opportuna conoscenza ed al Comando Carabinieri di Castrolibero;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- il controllo della presente ordinanza.

**Dalla Residenza Municipale, li 16/11/2023**

**IL SINDACO**

**F.to: Dott. Giuseppe Salerno**